

Documento di Consultazione Consob del 5 Agosto 2016

Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n.25 che recepisce la Direttiva 2013/50/UE

19 settembre 2016

Risposta al Documento di Consultazione Consob

- In risposta alla consultazione avviata da Consob in data 5 agosto 2016, in merito alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche (le c.d. trimestrali), UniCredit inoltra le seguenti considerazioni.

Tra le opzioni di intervento prese in considerazione da Consob, la scelta dell'Opzione 2 ("Assenza di obbligo di informazione periodica aggiuntiva ma definizione di principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria") risulta in linea con l'approccio finora utilizzato e confermato da UniCredit.

Infatti, la presenza di obblighi di rendicontazione nel settore bancario verso le Autorità di Supervisione bancaria (FinRep e Corep) aventi cadenza trimestrale, ha determinato per UniCredit la definizione di processi interni di predisposizione e approvazione dell'informativa finanziaria, che continuerebbero a sussistere anche in assenza di obblighi di pubblicazione del resoconto intermedio trimestrale. Pertanto, non si ravvedono apprezzabili risparmi di costi interni ed esterni derivanti da tale eliminazione, ma al contrario in tal caso si incorrerebbe nella necessità di rivedere gli attuali processi di reporting interni trimestrali con un conseguente aggravio di costi per la ridefinizione degli stessi.

Inoltre, con riferimento all'esigenza di garantire un'adeguata informazione al mercato, il settore bancario è caratterizzato da un dinamismo e un'attenzione tali da non rendere consigliabile una frequenza solo semestrale per la diffusione dei risultati e delle principali operazioni del periodo in un'ottica aggregata. Peraltro, per preservare un appropriato profilo di costi/benefici, si ritiene opportuno che tali requisiti minimi siano allineati con i contenuti del previgente articolo 154 ter.

- In particolare, con riferimento al nuovo **testo dell'art 82-ter** della sezione V "Informazione periodica", per UniCredit sarebbe auspicabile un chiaro riferimento nei contenuti minimi delle informative aggiuntive predisposte su base volontaria, che allineasse tali contenuti a quanto precedentemente disciplinato, ossia:
 - a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
 - b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate".

Di seguito, evidenziata in rosso, la proposta di modifica della Sezione V – Informazione periodica – Art. 82-ter – (Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive):

1. *Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:*

a) *rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, tra cui:*

- I. una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate su base consolidata nel periodo di riferimento, anche su base manageriale*
- II. una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue*

imprese controllate,

in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;

- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;*
 - c) garantiscono la coerenza ~~e la correttezza~~ delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità con le precedenti relazioni *finanziarie in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'Articolo 154 bis del "Testo unico della Finanza"*;*
 - d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.*
- 2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.*
- 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e 2, si applicano gli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.*
- 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e 2, si applicano gli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.*